



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Archimede"**

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Tel.0931/502286

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y

www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

Circolare n.213 del 17/01/2025

*Al personale Docente e ATA
Alle Famiglie
Ai Coordinatori di Classe
All'Ufficio didattica
Sito web
Alla DSGA*

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" cosiddetto **Decreto Caivano**;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "*misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*"

COMUNICA

Che la **Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994)** con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il **SINDACO**, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), **individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione** e **ammonisce** senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la periodica comunicazione al sindaco dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti del Consiglio di Classe e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.**

Nel caso in cui lo studente e la studentessa **non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il Dirigente Scolastico**, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, **avvisa entro sette giorni il SINDACO** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il SINDACO procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

1 Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal SINDACO per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

2 Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal SINDACO per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI, A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE E AD EVITARE ASSENZE NUMEROSE E REITERATE.

Compiti dei coordinatori di classe

Tenuto conto delle sostanziali innovazioni alla disciplina in materia di contrasto alla dispersione scolastica apportate dal decreto-legge n.123/2023, c.d. **Decreto Caivano**, convertito dalla Legge n. 159/2023, al fine di garantire una efficace attuazione della norma, il C.d.C. analizza la situazione relativamente alla frequenza (dall'inizio delle lezioni a oggi) e indica le azioni che intende adottare/ha adottato in base alla gravità riscontrata:

- evasione: alunno mai frequentante;
- abbandono: alunno che ha interrotto precocemente la frequenza senza giustificato motivo;
- frequenza irregolare: alunno che frequenta in modo saltuario compromettendo il processo formativo.

I docenti coordinatori di classe controlleranno pertanto le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze **“non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, sarà data immediata comunicazione tramite mail alla Dirigenza per il tramite dell'Ufficio Didattica, che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge, come da procedura riportata in allegato, redatta dall'USR Sicilia, da effettuarsi in collaborazione con i coordinatori di classe.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Teresa Cirmena

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 - ca2 del D.Lgs. n.39/93*